

INFORMATIVA SULLE MODIFICHE APPORTATE ALLA T.A.R.I. DAL D.LGS.

3/9/2020, N° 116

Gentile Utente,

il recente D.Lgs. 3/9/2020, n° 116, ha apportato delle importanti modifiche al D.Lgs. 3/4/2006, n° 152 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”). Tra queste, la nuova definizione di rifiuti urbani, efficace dall’1/1/2021, produrrà delle conseguenze sulla quantificazione della T.A.R.I.

La nuova formulazione dell’art. 183 (“Definizioni”), al comma 1, lettera b-ter, punto 2, definisce “ope legis” urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies e simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater, sottraendo, di fatto, ai Comuni la regolamentazione dell’assimilazione loro attribuita dalla soppressa lettera g), dell’art. 198 (“Competenze dei Comuni”), comma 2.

Il Decreto estende quindi la definizione di rifiuto urbano agli ex rifiuti speciali provenienti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, in quanto “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”. E’ lo stesso legislatore ad aver valutato la presenza di queste caratteristiche nei rifiuti elencati nell’allegato L-quater.

A differenza dei rifiuti provenienti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies, quelli derivanti dal ciclo produttivo delle attività industriali sono sempre definiti “speciali”, con conseguente esclusione dalla tassazione dei capannoni e dei magazzini, che ricoverano materie.

Le attività industriali saranno soggette a tassazione per i locali suscettibili di produrre rifiuti urbani ed adibiti ad attività riconducibili a quelle comprese nell’allegato L-quinquies, quali magazzini di stoccaggio delle merci finite, uffici, mense, spogliatoi e spacci interni.

Sono altresì escluse dalla tassazione le attività agricole e quelle connesse, come l’agriturismo e le attività di costruzione e demolizione.

Sempre la versione riformata dell’art. 198, al comma 2 bis prescrive che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli AVVIATI A RECUPERO (E NON A SMALTIMENTO) mediante attestazione rilasciata dal soggetto, che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Di conseguenza la versione riformata dell’art. 238 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”), al comma 10 prevede l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) per le utenze non domestiche, che scelgano di fare ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

L’opzione di rivolgersi ad operatori privati, al pari della decisione di avvalersi del servizio pubblico, vincola l’utenza per un periodo di cinque anni.

L'utente, che intende rientrare nel servizio pubblico prima della scadenza del quinquennio, deve comunicarlo al gestore pubblico con congruo anticipo ed avendo contezza che è a discrezione di quest'ultimo riprendere o meno l'erogazione del servizio. Nel caso si decida di usufruire del servizio pubblico, omettendo la comunicazione o si scelga successivamente di rientrarvi, l'utente è tenuto al versamento integrale della parte variabile della TA.RI, anche nel caso in cui si avvalga di soggetti privati per l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani

L'omessa comunicazione della scelta di avvalersi di operatori privati per il servizio di raccolta, ***entro il 31/5/2021***, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22/3/2021, n°. 41, è intesa come volontà tacita di non uscire dal servizio pubblico per almeno cinque anni a decorrere dall'1/1/2021.

Nel medesimo termine le utenze industriali con capannone di produzione devono inoltre presentare una nuova dichiarazione della consistenza delle superfici, che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs. n°. 116/2020, diverranno produttive di rifiuti non qualificabili come urbani, in quanto non ricompresi nell'elenco dei codici EER di cui all'allegato L-quarter, o, al contrario, saranno qualificabili come urbani, a seguito della rimozione dei limiti quantitativi.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate, entro il 31/5/2021, al COMUNE di ROBBIO (PV) via P.E.C. all'indirizzo comune.robbo@pec.it oppure all'indirizzo e-mail tributi@comune.robbo.pv.it.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi al numero ufficio 0384/675218 nella persona di Terrana Lia.

E' altresì possibile contattare il Responsabile di Polizia Locale Attività Produttive e Tutela Ambientale Sig. Legnazzi Luciano al numero 328/8886529.